

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1294

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VALIANTE e PENNACCHINI

Presentata il 28 marzo 1969

Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge fini di estendere ai magistrati militari le norme che regolano la progressione nelle funzioni dei magistrati ordinari.

Il principio di piena equiparazione fra magistratura ordinaria e magistratura militare è desumibile dalla identità della funzione giurisdizionale, dalla identità del trattamento economico (legge del 1951, n. 392, e successive), e da specifiche disposizioni degli ordinamenti di entrambe le magistrature. In particolare: l'articolo 12 del decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, prevede il reclutamento dei magistrati militari in via prioritaria mediante concorso per titoli tra i magistrati ordinari; l'articolo 1, quarto comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, prevede, ai fini della promozione a magistrato di corte d'appello, la valutazione del servizio eventualmente prestato come magistrato della giustizia militare.

Non è possibile, perciò, contestare l'esigenza di una piena e totale equiparazione della progressione nelle funzioni delle due magistrature. Tale esigenza poggia su un principio di giustizia che non consente che debba essere riservato un trattamento peggiore ai magistrati che esercitano pari funzioni giudiziarie, oltreché su un principio di equità che vieta in particolare di privare i

magistrati ordinari, che per speciale concorso sono transitati nella magistratura militare, dei benefici di cui avrebbero fruito nella magistratura di provenienza.

Guardando poi il problema nel più ampio quadro degli ordinamenti giudiziari, ordinario e speciale, e dell'ordinamento della pubblica amministrazione, va sottolineato che i magistrati ordinari con le leggi 4 gennaio 1963, n. 1 (legge Bosco) e 25 luglio 1966, n. 570 (legge Breganze) hanno ottenuto rispettivamente la promozione in soprannumero a consigliere di cassazione, e la promozione a consigliere di corte d'appello dopo sedici anni dall'ingresso in carriera; gli ufficiali in servizio permanente fruiscono delle promozioni « a disposizione »; i magistrati della Corte dei conti hanno ottenuto con varie leggi successive (dal 1951) il trattamento economico dei magistrati e successivamente la qualifica iniziale di carriera (referendario) equiparato a quella iniziale della carriera dei magistrati del Consiglio di Stato; gli impiegati amministrativi, dalla legge del 1956: statuto degli impiegati dello Stato, alla legge Pitzalis hanno ottenuto notevoli vantaggi e ampio snellimento delle carriere, oltreché le promozioni in soprannumero; gli stessi cancellieri delle cancellerie giudiziarie militari, con la legge del 18 novembre 1965, n. 1479, hanno otte-

nuto la piena equiparazione al personale delle altre cancellerie, ordinaria e speciali, con il grado quinto al vertice della carriera, oltretutto le promozioni in soprannumero, ottenute precedentemente.

Incredibilmente unici in questa onda multipla di rinnovamento e di aggiornamento sono rimasti i magistrati militari, immobili e ancorati al vecchio ordinamento del 1923, e tuttora in paziente e dignitosa attesa delle nuove « disposizioni relative al personale della magistratura militare », preannunziate fin dal 1941 con l'articolo 92 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 !

È stata varata soltanto la legge 9 ottobre 1967, n. 943, che ha aumentato di tre posti le qualifiche corrispondenti a quella di consigliere di cassazione e che ha aperto i ruoli dei sostituti procuratori militari, cioè delle sole qualifiche iniziali.

La mancata estensione alla magistratura militare della legge Breganze, che praticamente avrebbe assicurato a tutti i magistrati militari l'apertura dei ruoli per la qualifica di procuratore militare della Repubblica, consolida la prospettiva di permanere per vari decenni nella qualifica di viceprocuratore militare, equiparata a quella di magistrato di tribunale dell'ordinamento giudiziario ordinario, e, per alcuni, la certezza di finire la propria carriera in tale qualifica !

Segno allarmante, che non può essere trascurato, di questo grave stato di disagio e di mortificata insoddisfazione è la progressione più che geometrica delle percentuali di giovani magistrati reclutati negli ultimi tre concorsi per esami del 1948, del 1950 e del 1960, i quali hanno preferito, dopo i primi anni, dimettersi dalla magistratura militare per passare nella quasi totalità in altre magistrature con più ampio e sicuro sviluppo di carriera: rispettivamente 5 per cento, 21 per cento e 50 per cento !

Sono le più giovani e più promettenti energie che sono venute a mancare nel giro di pochi anni in un ruolo già di per sé così esiguo !

Inoltre, l'ultimo concorso per titoli bandito tra i magistrati ordinari (1965) e che per legge deve precedere il concorso per esami tra i laureati in giurisprudenza, ha dato esito completamente negativo, frustrando gli scopi che la legge si ripromette da tale primo selezionatissimo reclutamento.

Ad eliminare realmente e alla radice i denunziati gravissimi inconvenienti e l'ingiusta disparità di trattamento, mira lo schema di legge che abbiamo l'onore di pro-

porre e che desideriamo illustrare brevemente.

Nella sua sostanza la proposta di legge offre ai magistrati militari, con i necessari adattamenti richiesti dal loro speciale ordinamento, le stesse prospettive di progressione già concesse ai magistrati ordinari con le ricordate leggi del 1963 e del 1966.

L'articolo 1 adegua il ruolo dei magistrati militari di merito al nuovo ruolo unico dei giudici di merito ordinario, quale risulta dalla tabella allegata alla citata legge 25 luglio 1966, n. 570, includendo nel ruolo unico dei viceprocuratori militari e dei sostituti procuratori militari di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, anche la qualifica di procuratore militare e funzioni equiparate.

L'articolo 2 estende ai magistrati militari, con i necessari adattamenti richiesti dal loro speciale ordinamento e dall'attuale concreta situazione di organico, gli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1966, n. 570, stabilendo in sedici anni di funzioni giudiziarie il termine per la promozione alla qualifica di procuratore militare o equiparato, tenuto conto dell'identico termine (16 anni dall'ingresso in carriera) che la citata legge prevede per le promozioni a magistrato d'appello (11 anni di giudice di tribunale, 3 anni di aggiunto giudiziario e 2 anni di uditore giudiziario).

La decorrenza degli effetti giuridici della nomina alla qualifica superiore, per i magistrati che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già maturato la prescritta anzianità, è limitata al 30 giugno 1968 per evitare lo scavalco dei magistrati già iscritti nel ruolo dei procuratori militari (ultima nomina in data 28 marzo 1968). Gli effetti economici decorreranno dall'entrata in vigore della presente proposta di legge.

La valutazione ai fini della nomina è compiuta dalla Commissione per il personale della giustizia militare, che già oggi provvede agli scrutini.

L'articolo 3 estende ai magistrati militari con la qualifica corrispondente a quella di magistrato di corte d'appello la disposizione dell'articolo 6 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570.

L'articolo 4 estende, con i necessari adattamenti, ai magistrati militari con qualifica di procuratore militare della Repubblica le disposizioni di cui all'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, relative alla promozione in soprannumero alla categoria superiore dei magistrati ordinari, dopo 11 anni dalla promozione a magistrato di corte d'appello.

Le disposizioni si applicano ai magistrati con qualifica di procuratore militare che abbiano compiuto 11 anni in tale qualifica o maturato 27 anni di funzioni giudiziarie. Questa seconda ipotesi è prevista per ragioni di equità: infatti delle nuove disposizioni verranno a beneficiare anche i magistrati anziani che non hanno conseguito, dopo oltre 20 anni di funzioni giudiziarie, la qualifica di procuratore militare per mancanza di posti, e che, se dovessero aspettare altri 11 anni per ottenere la qualifica superiore, supererebbero di molto i 27 anni stabiliti dalle nuove norme.

Il secondo comma dello stesso articolo 4 consente la valutazione del servizio eventualmente prestato nella magistratura ordinaria o in quella della Corte dei conti, per i magistrati che della valutazione di tale servizio

non abbiano fruito nella promozione a procuratore militare o funzioni equiparate.

L'ultimo comma dello stesso articolo 4, poi, tiene conto dell'esigenza che ha suggerito per la corrispondente categoria dei magistrati ordinari l'emanazione della legge 6 agosto 1967, n. 687, contenente modifiche all'articolo 5 della citata legge 4 gennaio 1963, n. 1.

La legge proposta, oltre ad essere un doveroso atto di giustizia nei confronti della benemerita categoria dei magistrati militari, comporta un lievissimo onere a carico del bilancio, data l'esiguità del ruolo, costituito complessivamente da 85 unità; usufruiranno, infatti, di immediati benefici economici solo 38 magistrati con un onere complessivo di circa 30 milioni di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo organico del personale della magistratura militare, di cui alla tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 943, è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza, seconda e prima classe, quelli di viceprocuratore militare o giudice relatore e quelli di procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare sono resi cumulativi in un unico organico.

ART. 2.

I magistrati militari con qualifica di viceprocuratore militare o giudice relatore, che hanno compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore o giudice istruttore di terza classe, sono sottoposti alla valutazione della commissione per il personale della giustizia militare ai fini della nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

Per la valutazione, si osservano le modalità di cui all'articolo 2 ed all'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, sostituito al parere del consiglio giudiziario il rapporto informativo del capo del-

l'ufficio giudiziario militare al quale il magistrato è addetto.

Il rapporto informativo è comunicato integralmente all'interessato, il quale entro trenta giorni dalla comunicazione può presentare deduzioni alla commissione per il personale della giustizia militare.

Il magistrato che abbia conseguito valutazione favorevole, viene nominato, con decreto del Capo dello Stato, procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto sedici anni dalla nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore militare di terza classe; tuttavia per i magistrati che hanno maturato la suddetta anzianità entro il primo semestre del 1968 gli effetti giuridici della nomina alla nuova qualifica decorrono dal 30 giugno 1968.

Ai fini dell'anzianità di cui ai commi precedenti è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti.

I magistrati di pari anzianità verranno iscritti nel ruolo dei procuratori militari della Repubblica nell'ordine derivante dalla graduatoria di merito formata dalla commissione per il personale della giustizia militare nella valutazione di cui al primo comma.

Gli effetti economici non potranno avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I magistrati militari nominati a norma del precedente articolo procuratori militari o funzioni equiparate, che per difetto di vacanze non abbiano ottenuto l'esercizio delle predette funzioni, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti.

ART. 4.

Ai magistrati militari con qualifica di procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare che abbiano compiuto undici anni dal conseguimento di tale qualifica o ventisette anni di funzioni giudiziarie, e che siano stati dichiarati idonei alle funzioni della qualifica superiore ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,

comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sostituita alla qualifica di magistrato di corte di cassazione la qualifica di sostituto procuratore generale militare o consigliere relatore del tribunale supremo militare.

Ai fini dell'anzianità prevista dalle menzionate disposizioni è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato ordinario o della Corte dei conti, qualora la valutazione di tale servizio non abbia avuto luogo per la nomina a procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare.

Si osservano le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

La nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il magistrato ha compiuto undici anni dalla nomina a procuratore militare o ventisette anni di funzioni giudiziarie; tuttavia per i magistrati che hanno maturato la prescritta anzianità entro il primo semestre del 1968 gli effetti giuridici della nomina alla nuova qualifica decorreranno dal 30 giugno 1968.

Gli effetti economici non potranno avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969-1970, previsto in lire trenta milioni, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

TABELLA RELATIVA AL RUOLO DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

QUALIFICA —	Numero dei posti in organico —
Procuratore generale militare della Repubblica	1
Sostituto procuratore generale militare della Repubblica o consigliere relatore del Tribunale supremo militare	5
Procuratore militare della Repubblica o consigliere rela- tore aggiunto del Tribunale supremo militare . . .	79
Viceprocuratore militare della Repubblica o giudice relatore	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 1 ^a classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 2 ^a classe	
Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di 3 ^a classe	
Totale . . .	85
	=

Uditori giudiziari militari (1).

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti va-
canti nel ruolo.